



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

CPIA 10 CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI FORMIA

Via Vitruvio n. 47 int. 1 - 04023 FORMIA (LT) - ☎ 0771.321082- 📠 0771. 321082
✉ ltmm14300l@istruzione.it; PEC: ltmm14300l@pec.istruzione.it
Distretto n. 49 - C.F. 90062250593

Al personale docente
Al personale ATA
Al DSGA
sito web
atti

OGGETTO: Permessi retribuiti ai sensi dell'art. 33 della L.104/1992 docenti e personale ATA: precisazioni e regolamentazione - Disposizione di servizio.

Si ricorda alla SS. LL. che i permessi di cui all'art. 33 della L.104/1992 sono regolamentati dal CCNL del comparto scuola siglato in data 27/11/2007, all'art. 15 comma 6, nonché dalla Circolare INPS n. 90 del 2007. In particolare, il comma 6 art. 15 CCNL 27/11/2001 recita testualmente: "I permessi retribuiti di cui all'art. 33 devono possibilmente essere fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti"; pertanto, per fruire di tali benefici andrebbero evitate le "comunicazioni" di assenza per art. 33 L.104 nello stesso giorno della settimana.

Si ritiene, inoltre, importante segnalare che l'Inps con circolare applicativa della nuova normativa n. 45 dell'1.03.2011, in riferimento alla modalità di fruizione dei permessi per l'assistenza a disabili in situazione di gravità, al punto 2.1 ha precisato che " *Il dipendente è tenuto a comunicare al Direttore della struttura di appartenenza, all'inizio di ciascun mese, la modalità di fruizione dei permessi, non essendo ammessa la fruizione mista degli stessi nell'arco del mese di riferimento ed è tenuto altresì a comunicare, per quanto possibile, la relativa programmazione*".

Sullo stesso tema è intervenuto di recente il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativamente alla delicata questione della programmazione dei permessi che, con Interpelli n. 1/2012 e 31/2010, ha riconosciuto al datore di lavoro la facoltà di richiedere una programmazione dei permessi ex art. 33, legge 104/1992, purché ciò non comprometta il diritto del soggetto disabile ad un'effettiva assistenza.

Pertanto, si invita il personale interessato a produrre pianificazioni mensili di fruizione dei permessi o, in assenza di altre indicazioni, di comunicare la relativa fruizione con congruo anticipo di almeno 3 giorni per concordare preventivamente con l'Amministrazione le giornate di permesso, al fine di «evitare la compromissione del funzionamento dell'organizzazione», rivedibili in dimostrate situazioni di urgenza.

Considerato il numero di persone beneficiarie dei suddetti permessi, appare necessario contemperare le necessità di buon andamento dell'attività scolastica con il diritto all'assistenza del disabile. Ciò include anche:

- la verifica della fruizione in giornate ricorrenti e/o vicine a festività
- l'organizzazione preventiva del servizio per assicurare il diritto allo studio e la vigilanza degli alunni,
- predisporre in anticipo una più organica e funzionale sostituzione del personale assente e, al contempo,
- evitare che, sistematicamente, le stesse classi e i medesimi alunni siano deprivati del docente titolare e/o dell'insegnamento disciplinare dovuto.

Nel caso di improvvise ed improcrastinabili esigenze di tutela, con dichiarazione scritta sotto la propria responsabilità, il lavoratore ha facoltà di variare la giornata di permesso già programmata. Non è consentito lasciare in segreteria il giorno prima una richiesta di permesso per art. 33 legge 104/1992, se questa non sia stata prima vistata e autorizzata dal dirigente scolastico, con il quale il permesso deve essere quindi concordato. Si ricorda che l'uso improprio dei permessi è perseguibile penalmente.

A seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 119 del 18/07/2011 è stato aggiunto all'art. 33 della legge in oggetto, il comma 3 bis che recita:

“3-bis. Il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al comma 3 per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito.”

In base alla nuova previsione, il lavoratore che fruisce dei permessi dovrà provare di essersi effettivamente recato, nei giorni di fruizione degli stessi, presso la residenza del familiare da assistere, mediante l'esibizione del titolo di viaggio o altra documentazione idonea (a mero titolo di esempio, ricevuta del pedaggio autostradale, dichiarazione del medico o della struttura sanitaria presso cui la persona disabile è stata accompagnata, biglietto del mezzo pubblico utilizzato per lo spostamento in loco), la cui adeguatezza verrà valutata dal questo Ufficio, fermo restando che l'assenza non potrà essere giustificata a titolo di permesso ex lege n. 104 del 1992 nell'ipotesi in cui il lavoratore non riesca a produrre al datore l'idonea documentazione.

Corre l'obbligo, infine, di rendere noto che il nostro Istituto, come ogni Amministrazione Pubblica, è tenuto a comunicare annualmente (entro il 31 Marzo) al Dipartimento della Funzione Pubblica tutte le giornate fruita a tale titolo da ciascun lavoratore, essendo autorizzato, per disposizione espressamente prevista dalla sopra citata normativa, al trattamento di tali dati sensibili e alla loro conservazione per un periodo massimo di gg. 30 dall'invio.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Daniela Caianiello

(Firma autografa, sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993)